COMUNE DI VIMERCATE

ARCHIVIO COMUNALE

ANNO 1938/1944

OGGETTO

DISPOSIZIONI E PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA E AGGIORNAMENTO SCHEDARI DEGLI EBREI

Categoria XVI Classe 2 Fascicolo 1/1

CARTE E DOCUMENTI COSTITUENTI IL FASCICOLO

	Data	Num.		Data	Num.		Data	Num.
1	21.12.1938		18	18.06.1939		35	27.05.1944	2489
2	02.01.1939	23107	19	19.06.1939	7940	36	28.07.1944	27748
3	13.01.1939	23246	20	20.06.1939	3255	37	19.08.1944	3963
4	13.01.1939	1682	21	05.07.1939		38	23.08.1944	698
5	17.01.1939		22	30.09.1939	25354	39	25.08.1944	4036
6	18.01.1939	340	23	30.09.1939	12237	40	06.09.1944	4262
7	22.01.1939		24	18.03.1940	6210			
8	24.01.1939	401	25	30.06.1940	12895			
9	26.01.1939	23107	26	25.07.1940	4499			
10	17.02.1939	1881	27	02.08.1940				
11	19.02.1939		28	07.08.1940	4193			
12	03.04.1939	1763	29	23.02.1941	2420			
13	09.04.1939	4903	30	28.03.1941	1931			
14	20.04.1939	2111	31	10.08.1942	13752			
15	26.04.1939	5374	32	21.12.1943	27748			
16	27.04.1939	7064	33	28.12.1943	6028			
17	03.06.1939	23028	34	04.04.1944	27748			

Annotazioni e numeri di riferimento agli altri fascicoli che con questi si collegano

Vimercate li, 21 dicembre 1938 XVII°

La sottoscritta Contessa LEVI Nob. GABRIELLA Ved. SOTTOCASA fu Arnoldo e fu Levi Elisa, nata a Reggio Emilia il 17 dicembre 1875, residente in Vimercate, in Via Vittorio Emanuele n. 15, agli effetti di cui all'art. 19 del R.D. Legge 17 novembre 1938 XVII°; n. 1728, denuncia a codesto Ufficio di Stato Civile di essere di Razza Ebraica, quale nata da genitori entrambi di Razza Ebraica.

La Denunciante

Gabriella Levi ved. Sottocasa

R. PREFETTURA DI MILANO

Prot. N. 101
Ricevuta il 10 GEN. 1939 Anno XVII
Cat. 12 Class. 1 Fasc. 2
Rispost. il

2

N.029-23107 Gab.

Milano, 2 gennaio 1939-A.XVII-

OGGETTO

R.D.L. 17 NOVEMBRE 1938-XVII, N.1728, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA.

.=.

Riservata

AI PODESTA' E COMMISSARI PREFETTIZI
della Provincia
di MILANO

In attesa del Regolamento al R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, N.1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, si ritiene opportuno fornire qualche cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed impartire norme provvisorie di esecuzione.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL MATRIMONIO

Art. 1

La sanzione della nullità stabilita dall'articolo 1 - tenuto conto del divieto fatto all'Ufficiale dello Stato Civile di celebrare matrimoni in contrasto col divieto sancito dallo stesso articolo - può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui, non risultando per difetto delle necessarie cautele da parte dell'Ufficiale di Stato Civile o anche senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione.

Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si giunge anche nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia ce-

Nullità

Consenso preventivo

tengono) e persone di nazionalità straniera,

Non possono ritenersi di nazionalità straniera, avuto presente il disposto dell'articolo in esame e quello dell'art. 4, nonchè le disposizioni della Legge sulla cittadinanza italiana:

a) gli italiani non regnicoli: quelli cioè che, pur non avendo la cittadinanza italiana siano originari di territori etnicamente italiani, ma politicamente non facenti parte del Regno;

b) gli italiani per nascita, e i loro figli anche se avessero acquistato una cittadinanza straniera.

Debbono, altresì, essere subordinati al consenso del Ministro dell'Interno i matrimoni di cittadini italiani con stranieri di origine, che abbiano successivamente acquistato, per concessione personale, la cittadinanza italiana.

La richiesta del consenso per la celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera deve essere fatta prima della richiesta delle pubblicazioni.

La richiesta deve essere fatta dal cittadino italiano, mediante istanza da presentarsi all'Ufficio comunale, corredata delle copie degli atti di nascita degli interessati e di quei documenti che valgano a comprovare le dichiarazioni fatte.

./.

Dalla istanza dovranno espressamente risultare, oltre le consuete indicazioni di generalità, la razza, lo stato di cittadinanza, la professione, il luogo di residenza e l'attuale recapito delle parti.Della presentazione della istanza dovrà essere rilasciata ricevuta con l'indicazione della data.

Il Podestà trasmetterà immediatamente l'istanza alla Prefettura che ne curerà l'inoltro al Ministero dell'Interno.

Il Ministero comunicherà il provvedimento al Comune e, per notizia, al Prefetto.

Il Podestà che ha avuto comunicazione del provvedimento Ministeriale, ne darà immediata notizia all'interessato.

DOVRA' PORSI OGNI CURA PERCHE' GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA NON RECHINO PREGIUDIZIO AL NORMALE E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE MATRIMONIALI.

E' evidente che non dovranno essere inviate alla Prefettura quelle istanze dalle quali chiaramente risulti che il matrimonio dovrebbe avvenire in contrasto col divieto di cui all'art.1 della Legge e quelle dalle quali risulti in maniera indubbia la nazionalità italiana di entrambi i nubendi, a termini dell'art. 4 della Legge. Nei casi dubbi, le istanze dovranno essere sempre trasmesse alla Prefettura.

Art. 3

Il divieto, per tutti i dipendenti di Enti Pubblici, di contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera importa - salvo che nei casi e per il periodo transitoriamente previsti dall'art.18 della Legge - la perdita dell'impiego e del grado.

Divieto per i dipendenti di Enti Pubblici

Tale perdita ha luogo "de jure", e non deve essere, pertanto, preceduta da un procedimento disciplinare; deve essere, soltanto, dichiarata dal capo della amministrazione dalla quale dipende chi ha contravvenuto al divieto. ./.

L'accertamento dell'infrazione prevista dall'ar-
ticolo 3 è facile, ove si consideri che essa può av-
venire, di regola, solo nel caso in cui il matrimonio
sia stato celebrato senza il preventivo consenso del
Ministero dell'Interno; del qual caso - a termini del-
l'art. 7 - l'Ufficiale dello Stato Civile che ha pro-
ceduto alla trascrizione del matrimonio religioso è
tenuto a fare denuncia.

Art. 5-6-7

L'obbligo imposto all'Ufficiale di Stato Civile
di accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni
di parte, la razza e lo stato di cittadinanza di co-
loro nel cui riguardo si chiedono le pubblicazioni
di matrimonio ha lo scopo di fornire all'Ufficiale
predetto, gli indispensabili elementi di giudizio per
stabilire se, nel caso, ricorra l'applicabilità degli
articoli 1 e 2 della Legge.

L'Ufficiale dello Stato Civile che abbia dubbi
circa la appartenenza di una persona ad una determi-
nata razza deve prospettare il caso al Ministero del-
l'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la
Razza) trasmettendo ogni utile documento prodotto
dalle parti.

E', poi, frequente il caso che le richieste di
pubblicazioni riguardino cittadini italiani residen-
ti all'estero e che siano fatte perciò, per il trami-
te delle Autorità Consolari Italiane: in tali circo-
stanze le predette Autorità hanno l'obbligo di accer-
tare la razza dei nubendi prima di trasmettere le ri-
chieste di pubblicazioni agli Uffici dello Stato Ci-
vile competenti e di non dar corso alle richieste
che risultino in contrasto con l'art.1 della Legge,
inoltrando, invece, le altre, alle quali sarà unita
l'eventuale richiesta di consenso, a termini dello
art. 2, corredata dal proprio motivato parere, se
trattasi di italiani residenti temporaneamente allo
estero. ~~(Qualora, invece, le richieste riguardino~~

Per i cittadini residenti stabilmente (cioé da oltre tre anni) all'estero, é delegato a provvedere il Ministero degli Affari Esteri, a mezzo delle proprie Rappresentanze.

Accertamento della razza e dello stato di cittadinanza.

Nel caso di richieste pervenute per il tramite delle Autorità Consolari e dalle quali risultino già effettuate le indagini sulla razza, l'Ufficiale dello Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento al riguardo.

Nell'accertamento dello stato di cittadinanza devesi aver riguardo non solo alla situazione attuale, ma anche al modo di acquisto della cittadinanza affinchè si possa dedurre con esattezza la nazionalità delle parti.

Gli accertamenti da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile devono essere preceduti dalle dichiarazioni, da parte di coloro che richiedono le pubblicazioni, circa la razza e la cittadinanza degli sposi: tali dichiarazioni debbono essere fatte a termini dell'art. 67, ultimo comma, del R.D. 15 novembre 1865, N.2602, sull'ordinamento dello Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile potrà richiedere alle parti la produzione di documenti atti a comprovare le loro dichiarazioni e dovrà, inoltre, verificare le risultanze dei registri di popolazione. E' da tener presente, però, che la richiesta di documenti probatori (certificati di battesimo, ecc.), può avvenire solo in casi di dubbio, e che nessun intralcio deve essere recato al sollecito corso delle pratiche.

Per i matrimoni non ancora celebrati, le richieste di pubblicazioni ricevute prima dell'entrata in vigore della Legge dovranno essere completate nei sensi anzidetti.

Qualora, dalle dichiarazioni di coloro che richiedono le pubblicazioni o dagli accertamenti eseguiti, l'Ufficiale dello Stato Civile rilevi che il matrimonio debba essere preceduto dal consenso del Ministero

dell'Interno, egli deve farne avvertire le parti, redigendo apposito verbale da sottoscriversi, oltre che da lui, dalle parti stesse e dai testimoni. Se, nonostante tale avvertimento, le parti insistessero nella richiesta di pubblicazioni, egli vi darà corso, avvertendo immediatamente il Prefetto.

Nel caso, infine, in cui l'Ufficiale dello Stato Civile fosse egli stesso richiesto della celebrazione del matrimonio senza il consenso o contro il provvedimento negativo del Ministro dell'Interno, egli non procederà alla celebrazione se prima non avrà fatto constare da apposito verbale, da firmarsi da tutti gli intervenuti la consapevolezza degli sposi di unirsi in matrimonio contro il disposto dell'articolo 2 della Legge.

L'Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà quest'ultimo verbale al Procuratore del Re, insieme con la denuncia prevista dall'art. 7, informando, della denunzia stessa, il Prefetto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della Legge, l'Ufficiale dello Stato Civile il quale riceva per la trascrizione l'atto relativo ad un matrimonio religioso che non sia stato preceduto dalle pubblicazioni, deve, prima di procedere alla trascrizione, fare gli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 5; e non procederà alla trascrizione nel caso di matrimonio che risulti celebrato in contrasto con l'art.1, mentre procederà alla trascrizione, facendo la denunzia di cui all'art. 7 ed informando il Prefetto nel caso di matrimonio che risulti celebrato senza l'osservanza dell'art. 2.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

Art. 8

I criteri contenuti in questo articolo per determinare l'appartenenza alla razza ebraica hanno carattere fondamentale e, conseguentemente, sono di

portata più ampia dell'attuale provvedimento; ad essi, pertanto, occorre fare riferimento nell'applicazione di qualsiasi disposizione di Legge che presupponga la nozione dell'appartenenza alla razza ebraica.

Per la lettera a, chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale.

Per la lettera b, il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo - anche in questo caso prescindendo dalla religione professata - se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l'indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito - per concessione o per matrimonio - la cittadinanza italiana.

Criteri fondamentali.

Per la lettera d, il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazione di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.

Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1° ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica: se, invece, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.

Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nella applicazione dell'art. 8 - applicazione dalla quale, come è evidente, discendono notevoli conseguenze giuridiche - e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposti alla Prefettura.

./.

Art. 9

In attesa dell'emanazione di apposite norme, si segnala la necessità che, nella formazione di tutti i nuovi atti di Stato Civile ed in occasione di ogni nuova variazione nei registri di popolazione, sia richiesta l'indicazione della razza alla quale appartengono le persone cui gli atti si riferiscono. Qualora venga denunziata l'appartenenza alla razza ebraica, dovrà eseguirsi apposita annotazione nel contesto degli atti medesimi, in maniera che tutti gli estratti e le certificazioni ad esso relativi, possano, poi, farne espressa menzione; nessuna annotazione invece, dovrà, per ora, farsi per l'appartenenza ad altre razze.

Su questo articolo, la cui precisa attuazione costituisce presupposto indispensabile perchè abbiano piena efficacia tutte le disposizioni di Legge nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si richiama la speciale attenzione dei Podestà perchè vigilino sull'esatto adempimento.

Si schiarisce, intanto, che l'ammenda prevista nell'art. 9, è comminata sia nei confronti del privato che faccia inesatte o false dichiarazioni circa la razza, sia nei confronti del pubblico funzionario (salvo, per questi, l'eventuale procedimento disciplinare) che ometta di richiedere tali dichiarazioni o di farne annotazione, nei casi in cui gli incomberebbe l'obbligo, negli atti che è incaricato di compilare.

Di tutte le denunzie relative agli appartenenti alla razza ebraica dovrà essere tenuto conto nella compilazione nelle liste di leva, ai fini dell'applicazione dell'art.10 lett. a della Legge.

Indicazione della razza negli atti di Stato Civile.

Il 3° comma dell'articolo in esame prevede, inoltre, l'obbligo, da parte della pubblica autorità, di accertarsi e far constare, in tutti gli atti relativi a pubbliche concessioni o autorizzazioni, della eventuale appartenenza degli interessati alla razza ebraica. Tale accertamento si compie attraverso l'esame degli atti menzionati nel 2° comma dell'articolo di cui trattasi.

DIVIETO AGLI ENTI PUBBLICI DI AVERE ALLE PROPRIE DIPENDENZE PERSONE DI RAZZA EBRAICA

Art.13

Questo articolo non ha bisogno di particolari illustrazioni. E' d'uopo, tuttavia, avvertire che, come le amministrazioni ivi elencate non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica, così le stesse amministrazioni non dovranno d'ora in poi affidare incarichi, appalti,ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano pertanto, vietati anche i semplici rapporti di lavoro (nel senso che la più recente dottrina ha dato a questo termine) fra gli appartenenti alla razza ebraica e le amministrazioni di cui trattasi, nonchè gli appalti di pubblici servizi o di singole opere o forniture a persone di tale razza.

Per ciò che concerne gli appalti già in corso, si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni.

DISCRIMINAZIONE-ANNOTAZIONE NEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Art.14-15-16

Il riconoscimento di eventuali titoli di discriminazione nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica è rimesso alla discrezionalità del Ministro dello Interno.

L'annotazione del provvedimento, da effettuarsi negli atti dello Stato Civile ed in quelli del Registro di popolazione su richiesta degli interessati, ha luogo mediante l'apposizione, accanto all'indicazione della razza, della dicitura:"discriminato: Decreto Ministro Interno.....(data).....", seguita dalla firma dell'Ufficiale che ha proceduto all'annotazione. Tale annotazione deve essere sempre riportata negli estratti e nei certificati richiesti dagli interessati.

./.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.19

L'obbligo della denunzia dell'appartenenza alla razza ebraica incombe a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della Legge. E' ovvio, però, che l'obbligo della predetta denunzia, nei riguardi di minori od incapaci, spetti a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo famiglia può essere tenuto responsabile dell'omissione della denunzia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.

L'Ufficiale dello Stato Civile annoterà l'appartenenza alla razza ebraica a margine di ogni atto dello Stato Civile e trasmetterà copia del processo verbame agli Uffici di Stato Civile di altro Comune in cui si trovassero atti riguardanti le stesse persone.

Obbligo della denunzia di appartenenza alla razza ebraica.

Curerà, inoltre, che dalla denunziata appartenenza alla razza ebraica sia presa nota nelle schede individuali e nei fogli di famiglia del registro di popolazione.

Delle denunzie ricevute, gli Uffici comunali dovranno dare immediata comunicazione ai Distretti Militari competenti, se esse si riferiscano a persone già soggette ad obblighi di leva; ne terranno conto nella formazione delle liste di leva, se le denunzie si riferiscano a persone che non sarebbero ancora soggette a tali obblighi.

Art. 26

Questo articolo stabilisce la competenza del Ministero dell'Interno a risolvere le questioni relative all'applicazione del provvedimento.

Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'Interno e risolta da autorità diverse dal Mini-

Competenza del Ministero dell'Interno

stro stesso.

La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della Legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implichino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche; tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell'art. 20 della Legge.

I Podestà vorranno prendere buona nota delle disposizioni impartite e diramare con la massima urgenza le occorrenti istruzioni agli uffici dipendenti.

IL PREFETTO
G.Marzano

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 391
Pervenuta il 15. I. 1939
12 Class. 1 Fasc. 1
Risposta il

R^ P R E F E T T U R A di M I L A N O
Divisione Gabinetto

CIRCOLARE RISERVATA

N.C[illegible]-23246

Milano, 13 gennaio 1939-Anno XVII°

OGGETTO: Censimento Ufficiali in congedo di razza ebraica.-

Sigg.ri Podestà e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia di
M I L A N O

Il Ministero della Guerra ha comunicato che é suo intendimento fi procedere al censimento degli Ufficiali delle categorie in congedo appartenenti alla razza ebraica.-

Tale censimento, giusta la segnalazione del cennato Ministero, verrà affidato ai Comuni Territoriali (Zone Militari-Distretti), presso i quali gli Ufficiali in congedo sono in forza.-

Tenuto conto che in base agli art.9 e 19 del R.D.L.17.11.938, n.1728, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento l'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello Stato Civile e della popolazione, ed é ritenuto opportuno che i detti Comandi rivolgano, trascorso tale termine, le richieste di dati direttamente ai competenti Uffici di Stato Civile ed in tal senso si sono presi accordi con il Ministero della Guerra.-

Vi autorizzo pertanto, decorso il termine sopraindicato, a fornire le notizie che al riguardo potranno esserVi direttamente richieste dai Comandi Militari.-

IL PREFETTO
G.Marzano

Mod. 627

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA

Divisione Razza Sez ____ Roma, 13 GEN 1939 Anno XVII

Prot. N° Co. I. 1682 Allegati ____

Risposta al f° del ____

Div. ____ Sez ____ N° ____

Al PODESTA'
di Vimercate

OGGETTO: Domanda di discriminazione

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 290
Ricevuto il 17. 1. 1939
Cat. 12 Class. 1 Fasc. 1
Rimesso il 19. 1. 939

Levi Gabriella resd. Sottocasa

ebreo residente a Vimercate

ha chiesto di essere discriminato ai sensi dell'articolo 14 del R.D.L. 17 novembre 1938-XVII N.1728 per la difesa della razza.

Per le determinazioni di competenza di questo Ministero, si prega di invitare l'interessato a produrre **il certificato di iscrizione al P.N.F., vidimato dal Direttorio Nazionale del Partito.**

Si attende assicurazione.

PEL MINISTRO

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

17 gennaio 1939-XVII 5

Signora Contessa LEVI GABRIELLA Ved.Sottocasa

VIMERCATE

==========

A proposito della Vostra richiesta al Ministero per essere discriminata ai sensi dell' Art. 14 del R.D.L. 17 novembre 1938 -XVII- n. 1728 per la difesa della razza , il Ministero stesso mi incarica di invitarvi a produrre IL CERTIFICATO DI INSCRIZIONE AL P.N.F. ,vidimato dal DIRETTORIO NAZIONALE DEL PARTITO.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Comune di Vimercate

PROVINCIA DI MILANO

N. 940 di Prot.

Risposta a nota n.

del

Div.

OGGETTO

li 18 gennaio 1939 anno XVII°

All'On.

PODESTA' del Comune

di

REGGIO EMILIA

Ai sensi di cui all'art. 19 del R.D.L. 17/11/1938 n. 1728, trascrivo la denuncia fatta dalla Nobile Contessa LEVI GABRIELLA Ved. SOTTOCASA fu Arnoldo e fu Levi Elisa, nata a Reggio Emilia il 17/12/1875, perché codesto On. Ufficio, provveda per l'annotazione sui Registri di Stato Civile.

Cpoia della presente, dovrà ritornarsi a questo Ufficio, per ricevuta.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

" La sottoscritta Contessa LEVI Nob. GABRIELLA Ved. Sottocasa fu Arnoldo e fu Levi Elisa, nata a Reggio Emilia il 17 dicembre 1875, residente a Vimercate, Via Vittorio Emanuele n. 15, agli effetti di cui all'art. 8 del R.D. Legge 17 novembre 1938 n. 1728, denuncia a codesto Ufficio di Stato Civile di essere di Razza Ebraica, quale nata da genitori entrambi di Razza Ebraica.

Vimercate 21 dicembre 1938 XVII°

La Denunciante

Fto. Gabriella Levi Ved. Sottocasa.

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 669
Ricevuto il 6 FEB 1939 Anno XVII
Cat. 12 Clas. 1 Fasc. 1

Municipio di Reggio nell'Emilia
N. 11798 di P.G.
li 2-2-1939-XVII

Visto: si restituisce al Podestà di Vimercate per ricevuta dell'originale comunicazione.

per IL PODESTÀ
IL CONSULTORE DELEGATO
l'Ufficiale dello Stato Civile

S.Margherita Ligure 22 gennaio I939

Prot. N. 407
Ricevuto il 23. 1.
12 Class. 1 Fas
" il

Ill:mo Signor Commissario Prefettizio

del Comune di

VIMERCATE

Con riferimento alla vostra lettera in data I7 corrente vi comunico che nell'istanza suppletiva da me diretta a S.E. il Ministro dell'Interno in da I8 dicembre I938 XVII, tendente ad ottenere nei miei confronti l'applicazion dell'art.I4 del R.D.I7/II/I938 XVII n.I728 era allegato il certificato rila sciato in competente bollo dal Segretario Federale di Milano attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista dall'anno I92I.

Gabriella Cottone

Vimercate 23.1.

Sig. Cont. Levi Gabriella ved. Cot
S. Margherita

In merito alla vostra lettera del
vi preghiamo di voler esaminare la precedente
comunicazione del 17 nella quale è detto
che il certificato di iscrizione al P.N.
da produrre all'Ufficio Provinciale del Lavoro
viene rilasciato dal Direttorio Nazionale

+ Quello rilasciato dal Segretario Federale di Milano non ha valore

401

24 Gennaio 9 XVII.

22 gennaio corr.

Sig.ra Contessa
LEVI GRABRIELLA ved. SOTTOCASA
S.MARGHERITA LIGURE

In merito alla Vostra lettera del 22 corr. Vi preghiamo di riesaminare la precedente comunicazione del 17 nella quale è detto che il certificato di inscrizione al P.N.F. da produrre all'on. Ministero deve essere vidimato dal Direttorio Nazionale del Partito; non è quindi sufficiente quello rilasciato semplicemente dal Segretario Federale di Milano.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

QUESTURA DI VIMERCATE
Prot. N. 535
Ricevuta il 31 GEN 1939 Anno XVII
Cat. 12 Class. 2 Fasc. 2
Evasa il

R. PREFETTURA DI MILANO

MILANO, 26 Gennaio 1939 A. XVII

N. 029-23107

OGGETTO: :R.D.L.17.11.1938-XVII°,N.1728-recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.-

RISERVATA

Ai Sigg.ri Podestà e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia di
MILANO

Vi prego di apportare le modifiche quì di seguito indicate alla mia circolare,pari numero ed oggetto,del giorno 2 corrente mese:

1) a pag.2 (art.2 e 4),dove é detto:

"b)-gli italiani per nascita,anche se avessero acquistato una cittadinanza straniera.

Debbono,invece,considerarsi di nazionalità straniera coloro che,stranieri di origine abbiano successivamente acquistato la cittadinanza italiana."

sostituire con:

"b)-gli italiani per nascita e i loro figli anche se avessero acquistato una cittadinanza straniera.

Debbono,altresì,essere subordinati al consenso del Ministro dell'Interno i matrimoni di cittadini italiani con stranieri di origine,che abbiano successivamente acquistato,per concessione personale,la cittadinanza italiana."

2) a pagg.4 e 5(art.5-6-7),dove é detto:

"qualora,invece,le richieste riguardino cittadini residenti stabilmente(cioé da oltre tre anni)all'estero,alla concessione del consenso di cui all'Art.2 é delegato a provvedere il Ministero degli Affari Esteri,per mezzo delle proprie Rappresentanze."

sostituire con :

"per i cittadini residenti stabilmente(cioé da oltre tre anni) all'estero,é delegato a provvedere il Ministero degli Affari Esteri,a mezzo delle proprie Rappresentanze."

IL PREFETTO
G.Marzano

Gabinetto U.C.I. e V. Bollettini
Prot. N. 957
Ricevuto il 22.1.39
Cat. II Clas. 1 Fasc.
Passato il

10

PREFETTURA DI MILANO

Divisione Gabinetto

029 1381

Div. N.

MILANO, 17.2.1939.A.XVII°

OGGETTO: Informazioni, notizie ecc. riguardanti appartenenza o meno razza ebraica.

Ai Sig.ri Podestà e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia
LORO
M I L A N O

Per opportuna norma ed a chiarimento delle disposizioni di cui alla circolare n.029-15201 Gab. del 29.11.1938.XVII°, concernente il divieto di dare notizie, informazioni, ecc. sulla appartenenza o meno di individui alla razza ebraica, avverto che le dipendenti Amministrazioni potranno fornire direttamente eventuali ragguagli sull'appartenenza alla razza ariana o ad altre razze all'Autorità di P.S. (Questura ed Arma R.C.), che eventualmente ne faccia richiesta.

Tali ragguagli non dovranno essere dati sotto forma di certificati, attestati, dichiarazioni, ecc., ma, esclusivamente, a titolo informativo, con lettera di risposta a quella dell'ufficio richiedente.-

IL PREFETTO
G. Marzano

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 920
Ricevuto il 30. 1. 939
Cat. 12 Clas. 1 Fasc.
Evaso il

S Margherita Ligure I9 febbraio I939

Ill:mo Signor Commissario Prefettizio

Del Comune di

VIMERCATE

Con riferimento alla vostra lettera in data 24 gennaio n.40I di protoc
vi comunico che il giorno I8 corrente ho esibito e presentato al Ministero
l'Interno in Roma un nuovo certificato attestante la mia iscrizione al Par
Nazionale Fascista dal 30 giugno I92I,rilasciato dalla Federazione dei Fas
Combattimento di Milano il 25 gennaio I939 XVII e vistato e ratificato dal
torio Nazionale del Partito in data I7 febbraio I939 XVII.

Gabriella Soddoa

Ufficio del Tutore

N. 924 del 30.1.939

mandato direttamente

4. 7760

3 aprile 1939-

Onorevole
R. PREFETTURA
Gabinetto
M I L A N O
==========

La Contessa LEVI GABRIELLA SOTTOCASA, qui residente in Via Vittorio Emanuèle, che il 21 dicembre u.s. fece nuncia di appartenenza alla razza ebraica a'mente dell del R.D. 17.11.1938-XVII- ,n.1728 richiede un certifica anagrafico riportante l'annotazione per la fatta denun

Riferisce che deve produrre il certificato all' U cio di Stato Civile di Milano per avere l'estratto del atto di matrimonio ivi celebrato ,poichè detto ufficio rispose di non poter rilasciare l'estratto se non vien comprovato che ha fatta la denuncia di appartenenza al razza ebraica .

Quest'Ufficio ha predisposto il certificato alle to che comunica a codesto On. Ufficio pregando di cono re se può venire consegnato stante la scadenza già ver catesi del termine stabilito dall' Art. 19 del citato Legge , o se intendesi sempre in vigore la disposizion contenuta nella Prefettizia 17.2.1939 , n. 029.1881-Ga

RingraziandoVi .

IL P O D E S T A'

N. 2731

Comune di VIMERCATE

Provincia di MILANO

STATO DI FAMIGLIA

Il sottoscritto Podestà, in base alle risultanze dei registri anagrafici

ATTESTA E CERTIFICA

che la famiglia di SOTTOCASA ARNOLDA MARIA fu Gerolamo *abitante in questo Comune*

Via Vittorio Emanuele *N.* 15 *è composta come segue :*

N. d'ord.	COGNOME e NOME	Paternitá	Relazione di parentela	DATA di nascita	Professione
1	Sottocasa Arnola Maria	fu Gerolamo-C.F.		6 Febbraio 1907	agiata
2	Levi Gabriella	fu Arnoldo-madre		17 Docembre 1875	agiata

Annotazione: dal Registro di Popolazione risulta che Levi Gabriella, il 21 dicembre 1938 XVII° ha fatto denuncia di appartenenza alla Razza Ebraica a mente dell'art. 9 del R.D.L. 17.11.1938 XVII° n. 1728.

Il presente si rilascia in carta libera per uso amministrativo e dello Stato Civil di Milano.

Li 1 aprile *193* 9 XVII°

IL PODESTÀ

Prot. N. 1932
Ricevuto il 14 APR. 1939 Anno XVII
Cat. 12 Cl. 1 Fasc. 1

PREFETTURA DI MILANO

Divisione Gab.

N. 019.4903 Gab.

Risp. Nota ..... N. .....

Milano, li 9 aprile 1939

OGGETTO Levi Gabriella Ved.Sottocasa-Certificato.

All.-I-

Sig.Podestà

V i m e r c a t e

Il certificato pervenutomi con la Vostra lettera n.1800 del 3 corrente, può essere consegnato alla Sig.Levi Gabriella Ved.Sottocasa essendo ormai sca= duto il; termine di cui all'art. 19 del R.D.L.17.II. 1938 XVII° n.1728.=

IL PREFETTO
(G.Marzano)

Comune di Vimercate

(Milano)

N. 9111 di prot.

Risposta alla nota del .....

N. ..... Div. ..... Sez. .....

ELENCO delle carte che si trasmettono alla R. PREFETTURA Milano

NUMERO d'ordine	NUMERO delle carte	NATURA DELLE CARTE
I	I	Certificato di cittadinanza Italiana, che Vi trasmettiamo per la legalizzazione.

20 APR. 1939 Anno XVII

Vimercate, li ..... *19* .....

IL PODESTÀ

N. ..... *Reg. Cert.*

COMUNE DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MILANO

Certificato di Cittadinanza Italiana

IL PODESTÀ

viste le disposizioni in materia di cittadinanza contemplate dal vigente Codice Civile

CERTIFICA

che L E V I G A B R I E L L A

figlia di fu Arnoldo ——— *e di* fu Levi Elisa

nata in Reggio Emilia ——— *il* I7 dicembre I875

domiciliata in Vimercate ——— *d'anni*

è **cittadino italiano** *nei sensi di legge.* Appartiene alla razza ebraica come da denuncia annotata in anagrafe.

Rilasciato per uso amministrativo

Li 20 aprile I939-XVII°

IL PODESTÀ

(Arch. Cav. Virginio Pogliani)

COMUNE DI VIMERCATE (Milano)

R. PREFETTURA DI MILANO

++++++++++++++++++++++++++

029-5374 Milano 26 aprile 1939-XVII

GETTO:Provvedimento per la difesa della razza art.19 del R.D.L.
.11.1938-XVII-n.1728.

Ai Sigg: Podestà della Provincia di

M I L A N O

==========

Con la circolare del 2 gennaio u.s.n.029-23107 è stato disposto, a pagina dieci, nei riguardi dell'applicazione del= l'Art. 19 del R.D.L.in oggetto,che delle denuncie ricevute gli uffici Comunali dovranno dare immediata comunicazione ai distretti militari competenti se essi si riferiscono a persone già soggette agli obblighi di leva.

Allo scopo di individuare i militare della C/R.E.M. (sia alle armi che in congedo) appartenenti alla razza ebraica Vi prego di disporre perchè sia data immediata comunicazione al Comando Superiore del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di La Spezia delle denunzie pervenute riferentesi a persone soggette ad obblighi di leva nella R.Marina.

IL PREFETTO

Fto. Marzano

Copia

R. PREFETTURA DI MILANO

==========

Milano 27 aprile 1939-XVII

064

E T T O: Rilascio di attestazioni e di certificati di appartenenza alla razza ebraica o meno.

Al Sig. Podestà di

VIMERCATE

==========

Restituisco, non legalizzati ,l'unito certificato, rilevando che,a norma delle disposizioni ,anche recen= temente ribadite dal Ministero dell' Interno con lette= ra n. 113 del 23 gennaio 1939,è fatto divieto ai Podestà di rilasciare certificati di appartenenza di razza.

p. IL PREFETTO

Fto . Magrìs

Raccomandata-Riservata-Urgente

17

PREFETTURA DI MILANO

Gabinetto

N. 029.23028

Risp. Nota ..... N. .....

Milano, 3.6.I939 XVII

OGGETTO Levi Gabriella ved.Sottocasa fu Arnol-

COMUNE DI VIMERCATE do.
Prot. N. 3040
Ricevuto il 7 GIU. 1939 Anno XVII
Cat. 12 Clas. 1 Fasc. 3
Risposta il .....

Sig.Podestà

VIMERCATE

Per opportuna notizia e norma,Vi comunico che con provvedimento Ministeriale N.612/1682 in data 10.u.s.sono state dichiarate hoh applicabili le disposizioni degli art.IO e I3 lettera h)del R.D.L.17.11. I938 XVII N.I728,nei confronti della Sig.Levi Gabriella ved.Sottocasa fu Arnoldo appartenente alla razza ebraica,residente a Vimercate.

Vi prego di dare riservatissima verbale comunicazione all'interessata e di disporre-qualora la medesima ne faccia richiesta-l'annotazione del suddetto provvedimento nei registri di stato civile e di popolazione, evitando,fino a nuovo avviso, che la notizia della anzidetta concessione venga, comunque,diffusa-

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL PREFETTO
(F.Marzano)

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 8783
Ricevuto il 19. 6. 939
Cat. 12 Clas. 1 Fasc. 1
Inviato il

VIMERCATE I8 GIUGNO I939 XVII

Ill:mo Signor PODESTA^

del Comune di VIMERCATE

La sottoscritta Nobile LEVI GABRIELLA fu^Arnoldo, vedova Contessa SOTTOCASA, a seguito della comunicazione avuta da parte di V.S. del contenuto del Provvedimento Ministeriale del Ministero degli Interni adottato nei suoi confronti in data IO maggio I939 XVII n.6I2 /I682, chiede che vengano ef= fettuate sui registri di Stato Civile e di Popolazione nel= la parte a lei pertinente, le annotazioni relative alla non applicabilità delle disposizioni degli articoli IO e I3 del Regio Decreto Legge I7 novembre I938 XVII n.I728.

Gabriella Sottocasa
Levi

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 2884
Ricevuta il 23 GIU. 1939 Anno XVIII
Cat. 12 Clas. 1 Fasc. 1
Risposta il

C

PREFETTURA DI MILANO

Divisione Gabinetto

N. 029-7940

MILANO, 19 Giugno 1939-XVII

Nota N.

OGGETTO: Rilascio di certificati di appartenenza alla razza ebraica.-

Sigg.ri Podestà e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia

M I L A N O

Continuano a pervenire da parte di alcune amministrazioni Comunali richieste di autorizzazione a rilasciare certificati di arianità.-

Riferendomi alle istruzioni impartite al riguardo, faccio presente che non esistono certificati di arianità e che quindi la richiesta di tale documento non trova giustificazione in alcuna disposizione di legge.

Lo stato di non appartenenza alla razza ebraica deve ritenersi comprovato, a tutti gli effetti legali, dalla mancanza della annotazione, di cui all'art.9 del R.D.L.17.11.1938-XVII°, N.1728, sugli estratti degli atti di Stato Civile e relativi certificati, rilasciati in data posteriore al 10 Marzo 1939-XVII°.-

IL PREFETTO
G.Marzano

Comune di Vimercate

Provincia di Milano

N. 3255 di Prot.

Risposta a nota n. .....

del ..... Div. .....

Vimercate, li 20 giugno 1939-X

Al Sig. Podestà del Comune di
REGGIO EMILIA

Oggetto

Con provvedimento Ministeriale n. 612 /1682 in data 10 maggio u.s. sono state dichiarate non applicabili le disposizioni degli art. 10 e 13 lettera H , del R.D. 17.11.19 XVII- n. 1728 nei confronti della Sig. Levi Gabriella Ved. S tocasa fu Arnoldo .

L'interessata fa richiesta dell'annotazione del sudde to provvedimento nei registri di Stato Civile .

Poichè la predetta Sig. Levi Gabriella è nata in co de sto Comune il 17.12.1875 , riferendomi alla precedente nota del 18 gennaio U.s.n. 340 riguardante l'annotazione di esse re di razza ebraica , pregovi far seguire sugli stessi re= gistri la presente , assicurandomene cortesemente col ritor= no di un esemplare .

La R. Prefettura nel fare la comunicazione avverte ch la notizia , fino a nuovo avviso , deve ritenersi riservata e non venire , comunque , diffusa .

IL P O D E S T A'
(Arch. Cav. Virginio Pogliani

F. 1179. P.G.

MUNICIPIO DI REGGIO EMILIA

ato Civile

lì 3 Luglio 1939 XVII°

COMUNE DI VIGEVANO
Prot. N. 8560
Ricevuto il 5. 7. 939
Tit. 12 Class. Fasc.
Risposto il

Visto : si ritorna assicurando di avere eseguite
le annotazioni richieste.

L'Ufficiale dello Stato Civile

(copia)

21

CITTA' di TORINO

DivisioneXI Stato Civile

====

Torino 5 luglio 1939 XVII°

Vi comunico che con provvedimento Ministeriale n. 745/472 in data 21. 5. 1939 , in accoglienza alla Vostra domanda di discriminazion sono state dichiarate non applicabili nei Vostri confronti le disposizion degli articoli 10 e 13 lette h) del R.D.L. 17.11.1938 XVII n. 1728.

Tale provvedimento é esteso ai seguenti membri della Vostra famiglia :

Malvano Ida fu Giuseppe , moglie

Oreffice Giuliana di Alberto, figlia

Oreffice Giuseppe di Alberto, figlio

Ravà Adele fu Graziano, madre.

Potrete pertanto richiedere l'annotazione di tale provvedimento in q sti registri di Stato Civile e di popolazione.

IL Podestà

Sig. Oreffice Alberto.

Corso Re Umberto n. 56

TORINO

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 5074
Ricevuto il 5.10.939
12 Class. 1 Fasc. 1

PREFETTURA DI MILANO

Divisione Gabinetto

N. 029-25354

n. Nota N.

MILANO, 30.9.1939- VII°

OGGETTO: Appartenenza alla razza--Nati da matrimonio misto dopo il I° Ottobre 1938--XVI°.-

URGENTE

Sigg.ri Podestà e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia di MILANO

Per opportuna norma Vi comunico che il Ministero dell'Interno ha stabilito che i nati da matrimonio misto-purché di nazionalità italiana-dopo la data del I° Ottobre 1938-XVI-non sono da considerarsi appartenenti alla razza ebraica se sia fornita all'ufficiale di Stato Civile la prova dell'avvenuto battesimo entro cinque giorni dalla nascita.-

IL PREFETTO
Marziali

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 5870
Ricevuto il 5-10-939
Cl. Clas. Fasc.
Il

23

PREFETTURA DI MILANO

Divisione Gabinetto

029--12237

MILANO, 30.9.1939-XVII°

N.

OGGETTO: Provvedimenti circa gli iscritti di leva e militari appartenenti alla razza ebraica.--

RISERVATA

Sigg.ri Podestà e Commissarî Prefettizi
dei Comuni della Provincia di MILANO

Con riferimento alla mia circolare N.029-23107 Gab.del 2 gennaio u.s., Vi comunico, per norma, le seguenti disposizioni del Ministero della Guerra-Ispettorato Generale Leva-Sottufficiali e Truppa-per la parte relativa all'applicazione dell'Art.10 lettera a) del R.D.L.17.11.1938-XVII, N.1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, N.274:

"1°)I cittadini italiani che risultino appartenere alla razza ebraica devono essere indistintamente compresi nelle liste di leva all'atto della loro formazione, previa compilazione delle rispettive schede personali.

Le autorità comunali devono limitarsi ad apporre a loro riguardo sia sulle liste di leva, sia sulla scheda, l'annotazione "APPARTIENE ALLA RAZZA EBRAICA".--

Per gli appartenenti alla razza ebraica che risultino discriminati in applicazione dell'art.14 del R.D.L. sopraindicato, all'annotazione predetta relativa alla razza, devono aggiungere la seguente: "DISCRIMINATO-DECRETO MINISTRO INTERNO...(data)".

2°)I cittadini i quali siano stati compresi nelle liste di leva già inviate agli uffici provinciali di leva e risultino appartenere alla razza ebraica, siano o no discriminati, devono essere segnalati nominativamente agli uffici provinciali di leva non siano ancora chiusa, oppure, qualora la loro leva sia già chiusa, se sul loro conto non sia stata presa dai consigli di leva una decisione definitiva o sia stata adottata la decisione di riforma. In caso diverso le segnalazioni devono essere fatte ai competenti distretti militari di leva.-

Le autorità comunali, prima di fare le predette segnalazioni, devono apporre sulle proprie liste di leva le rispettive annotazioni di cui al numero precedente.-

3°) Qualora dopo la trasmissione delle liste di leva un iscritto segnalato come appartenente alla razza ebraica ottenga la discriminazione, l'autorità comunale deve darne subito comunicazione al competente ufficio di leva, fornendogli gli estremi del relativo decreto.-

4°) Le disposizioni della presente circolare si applicano anche agli appartenenti alla razza ebraica che pur non avendo la cittadinanza italiana debbono essere inscritti sulle liste di leva a senso del vigente T.U. delle leggi sul reclutamento del R° Esercito"".-

IL PREFETTO

e

GABINETTO VIGILANZA
Prot. N. 7676
Ricevuto il 26. 3. 940
Cat. 12 Class. 1 Fasc.
Smarrito il

PREFETTURA DI MILANO

Divisione Gabinetto

N. 029-62IO

MILANO, I8.3.I940-XVIII

Nota N.

OGGETTO Accertamenti razza - Discendenti da matrimonio misto R.D.L.I7.II.I938-XVII-N°I728-

^^^^^^^^^^

AI PODESTA' E COMMISSARI PREFETTIZI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI

M I L A N O

Nel corso dell'applicazione delle disposizioni sulla razza contenute nel provvedimento legislativo in oggetto indicato si é avuto occasione di rilevare che, a seguito delle istruzioni impartite con la circolare 2 gennaio I939-N°23IO7, non sempre le competenti Autorità hanno provveduto a promuovere da parte del Ministero dell'Interno la definizione, di sua esclusiva competenza, della posizione razziale dei discendenti da matrimonio misto ritenendo spesso sufficiente per la dimostrazione della appartenenza alla razza non ebraica del misto la esibizione del certificato del battesimo ricevuto prima del I ottobre I938-XVI.-

E' ovvio che tale elemento religioso, necessario ai sensi dell'art. 8 ultimo comma del R.D.L. sopraricordato, non puo invece essere considerato come sufficiente e risoluto per la definizione della posizione razziale del misto, potendo essere infirmato da manifestazioni di ebraismo, quale l'iscrizione a comunità israelitica, il matrimonio con coniuge di razza ebraica ed altre, la cui valutazione non può essere fatta che con criteri assolutamente univoci dal Ministero dell'Interno

Non può sfuggire la gravità delle conseguenze derivanti dal mancato giudizio razziale dei misti che erroneamente possono essere presunti non appartenenti alla razza ebraica.

Taluna di tali conseguenze é poi quasi irreparabile con gravissimo danno dei terzi: il matrimonio celebrato tra misti erroneamente ritenuti non appartenenti alla razza ebraica e cittadini italiani di razza ariana. Tale matrimonio ai sensi

dell'art. I della legge razziale é nullo, non può produrre effetti civili e non deve essere trascritto nei registri di Stato Civile.

Ora, se é vero che nelle istruzioni contenute nella circolare su ricordata si é fatto appello all'accortezza degli Uffici di Stato Civile perché non pongano soverchio indugio nel disbrigo delle pratiche matrimoniale, tale avvertimento non deve però far dimenticare la assoluta necessità di ~~xxxxxx~~ prospettare al Ministero i casi di razza dubbi, ed in tali casi devono comprendersi sempre gli accertamenti razziali dei discendenti da matrimonio misto.

Con riferimento, pertanto, a quanto sopra, e su conforme parere della Commissione di cui all'art. 26 del R.D.L. I7.II. I938-XVII-N°I728, si ritiene necessario che tutte le autorità Amministrative centrali e periferiche, ed in specie gli uffici dello Stato Civile si astengano dal decidere direttamente sulle posizioni razziali dubbie, specie nei casi di discendenti da matrimonio misto e li sottopongano invece sempre al Ministero, nella cui esclusiva competenza rientra ogni determinazione di razza a tale riguardo.

Le Autorià stesse dovranno poi procedere ad una generale revisione dei detti casi pei quali già non sia intervenuta una esplicita decisione del Ministero, promuovendone il relativo giudizio.

Con l'occasione si riconferma il divieto fatto a tutte le Autorità Centrali o periferiche ed in particolare ai Podestà di rilasciare attestazioni o certificati di razza limitandosi, ove ne siano richiesti, a dichiarare se a margine degli atti di stato civile o di popolazione risulti ~~xx~~ o non apposta l'annotazione di appartenenza alla razza ebraica.

Le Autorità quindi cui la presente é diretta, vorranno diramare subito ai dipendenti organi le occorrenti direttive al riguardo.

IL PREFETTO
Marziali

P R E F E T T U R A DI M I L A N O

Divisione Gabinatto

n.029/I2895

Milano, 30 giugno I940 XVIII°

Risp.Nota.....

OGGETTO: Rilascio di certificati di appartenenza alla razza ebraica.

IL PODESTA' E COMMISSARI PREFETTIZI

DELLA PROVINCIA DI

M I L A N O

Con circolare I9 giugno I939 XVII° n.7940, relativa allo stesso oggetto, é stato fatto presente che non esistono certificati di arianità e che lo stato di non appartenenza alla razza ebraica deve ritenersi comprovato, a tutti gli effetti legali, dalla mancanza della annotazione di cui all' art. I9 del R.D.L. I7/II/I938-XVII° n.I728 sugli estratti degli atti di stato civile e relativi certificati rilasciati in data posteriore al IO marzo u.s.-

Si ritiene ora opportuno precisare che dovendo l'appartenenza alla razza ebraica esserebannotata " nei registri dello stato civile e della popolazione " anche gli estratti e certifanagrafifi stati di famiglia ecc?.- rilasciati posteriormente data sopraindicata - hanno la stessa efficacia probatoria ai fi razziali negli estratti e certficati di stato civile.

Richiamo la vostra attenzione su quanto precede e Vi prego di curarne l'osservanza.

IL PREFETTO

(Marziali)

N. 4499

25 luglio I940-XVII

Alla R. PREFETTURA DI

M I L A N O

Comunicazione

Si comunica che PIAZZA ROBERTO fu Alberto e Beer Elda nato a Torino il 23 luglio I9I8 ingegnere ,celibe ,di razza ebraica , ha denunciato la sua residenza provvisoria in questo Comune , dove alloggia in Piazza Roma presso la famiglia Brioschi .

Si dichiarò proveniente da Torino ed è dipendente della Soc.An.It.Elettrovetro di Agrate Brianza dove si reca ogni giorno.

IL P O D E S T A'

2 Agosto I940 XVIII

Al

P O D E S T A' di

T O R I N O

Il Sig. PIAZZA Ing. ROBERTO fu Alberto e di Beer Elda, nato a Torino il 23 Luglio I9I8, di razza ebraica, costì residente, ha fatto richiesta a questo Ufficio della carta d'Identità.

Vi prego pertanto di comunicare se nulla osta al rilascio di tale documento.

IL PODESTA'

CITTÀ DI TORINO

Torino, 7 agosto 1940 XVIII

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. N. 4673
Ricevuto il 10. 8. 940
Cat. 12 Class. 1 Fasc. 1

Divisione XII Riparto certificati

Prot. 4193/40 in risposta a nota 4673 del 2 cM.

oggetto: nullaosta rilascio carta d'identità

Signor PODESTA' di

VIMERCATE

Con riferimento alla nota sopraindicata, pregiomi significare che nulla osta da parte di questo Comune al rilascio, da parte di cotesto, della carta d'identità a:

PIAZZA Roberto fu Alberto e BEER Elda nato a Torino il 23-7-1918 celibe, studente, di razza ebraica, qui residente in corso Peschiera 2 .

CITTÀ DI TORINO — CERTIFICA

p. IL PODESTA'

Copia

R. PREFETTURA DI MILANO

oooooooooooooooo

Milano 23.2.I94I-XIX

n. 029/2420

Oggetto: Denuncie di appartenenza alla Razza Ebraica.

Al Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di M I L A N O

Per la rigorosa osservanza vi comunico la seguente circolare Ministeriale:

"" In ordine alle denuncie di appartenenza alla razza ebraica previste e prescritte dagli art. 9 e I9 del R.D.L. I7.II.I938 XVII, n. I728, convertito in legge 5/I/I939 XVIII n. 274 si è avuta occasione di rilevare che alcuni uffici di Stato Civile rifiutano l'accettazione di denuncie di razza perchè presentate tardivamente , e cioè scaduti i termini fissati con l'Art. I9 anzidetto. E' evidente che tale rifiuto oltre ad essere ingiu= stificato ,va a tutto danno del servizio di accertamento delle singole posizioni razziali, non potendo essere apportate le ne= cessarie annotazioni sugli atti di stato civile e di popolazione dei denuncianti. Si ripete poi che tale rifiuto è ingiustificato perchè il capoverso dell' Art. I9 tabilendo una sanzione penale per coloro " che non adempiono all'obbligo entro il termine pre= scritto" non ha certamente voluto escludere che a detto obbligo possa essere ottemperato anche decorso tale termine. Soltanto in tale caso, come negli altri previsti dello stesso art. I9; gli Uffici dello Stato Civile provvederanno a promuovere a carico degli inadempienti., o degli adempienti tardivi e in modo inesatto o incompleto, l'applicazione delle sanzioni penali comminate dalla legge;,semprechè naturalmente nei casi suesposti non siano evidenti la buona fede degli interessati o la forza maggiore che abbia loro impedito di ottemperare, tempestivamente e nei modi voluti dalla legge "".

IL PREFETTO

Fto. Tiengo

4. 1981

28 marzo I94I-

Alla R. Prefettura di

M I L A N O

Con nota 25 luglio I940 n.4499 si comunicava ch
PIAZZA ROBERTO fu Alberto nato a Torino il 23 luglio I9I
ingegnere ,di razza ebraica ,aveva denunciato la sua res
denza in questo Comune .

Ora sua moglie GIULIANA PIAZZA OREFFICE ,pure d
razza ebraica ,discriminata ,chiede di poter assumere un
domestica di razza ariana in base al certificato medico
si allega .

All'uopo ha presentato l'unita domanda con la c
di lettera della Città di Torino in data 5 luglio I939 .

Si trasmettono gli atti per competenza ed event
istruzioni .

IL P O D E S T A'

c. 56

31

54

12

20 AGO

20 AGO

R.PREFETTURA DI MILANO
Gabinetto

N°029/I3752 Milano, lì IO Agosto 1942

OGGETTO: Aggiornamento schedario ebrei.

Podestà e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia

MILANO

Con riferimento alle disposizioni impartite circa la notifica a que=sta Prefettura delle variazioni che vengono a verificarsi tra la popolazione di razza ebraica, richiamo alla vostra attenzione la necessità di dare tempestivo avviso delle variazioni stesse, tenendo presente che:

a) - tali variazioni dovranno riferirsi a:
   I) nuove dichiarazioni di appartenenza alla razza ebraica presentate agli Uffici di Stato civile ai sensi dell'art.9 del R.D.L.I7/II/I938 N°I728
   2) nascite, decessi, matrimoni;
   3) trasferimenti da un Comune all'altro od all'estero;

b) - di tutte le persone cui si riferiscono le variazioni suddette dovranno sempre essere indicati lo stato di cittadinanza e la esatta posizione razziale, usando le seguenti espressioni:
   I) ebreo (se appartenente alla razza ebraica o se nato da matrimonio misto, considerato appartenente alla razza ebraica per decisione del Ministero);
   2) misto non ebreo (se nato da matrimonio misto, considerato non appartenente alla razza ebraica per decisione del Ministero dell'Interno);

c) - le immigrazioni e le emigrazioni dovranno essere comunicate solo quando trattisi di trasferimenti veri e propri a seguito dei quali, cioè abbiano avuto luogo la cancellazione della persona trasferitasi dal registro di popolazione del Comune di emigrazione e la conseguente sua iscrizione nel registro di popolazione del Comune di immigrazione; non dovranno, pertanto, essere comunicati gli spostamenti di carattere temporaneo per i quali non debba farsi luogo ad annotazione alcuna nei registri di popolazione dei Comuni interessati.

Si gradirà assicurazione.

IL PREFETTO
Tiengo

32

COMUNE DI MILANO

RIPARTIZIONE STATO CIVILE

E SERVIZI CIVICI

Milano, 21 Dicembre 1943

Protocollo N. 27748 S.C.

Risposta a lettera del .....

N. .....

Allegati N. .....

UFFICIALE STATO CIVILE

VIMERCATE

OGGETTO

Atto nascita

21 DIC. 1943 Anno XXII

Si prega di trattare per ogni lettera' un solo argomento e di indicare il numero di protocollo e la data della lettera a cui si risponde.

P./.

Si restituisce non trascritto l'atto di nascita di Castelfranco Anna Valeria mancando la competenza all'accennato incombente in quanto i coniugi Castelfranco-Donati non risultano iscritti in questo registro di popolazione.

Si avverte che vi figura un Castelfranco Ermanno figlio di Alberto e Castelfranco Amalia, nato a Modena il 14.11.1914, notificato come abitante in Piazza Risorgimento 10, di stato civile celibe e di razza ebraica - se trattasi del padre della bambina occorre l'atto di nascita della stessa sia opportunamente modificato.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

N.1 allegato

Richiesta matrimoniale del Parroco di S. Calimero rilasciata il 10.9.1942 attestante che il suo assistito non ha contratto matrimonio religioso con Donati Maria Chiara

IGIS - 421 - 11-943 - 50000

Municipi

di

Vimercate

R. R. POSTE
COMUNE
DI MILANO

6028

1 a nota

2I corr.

27748 S.C.

28 dicembre I943

Al C O M U N E di

M I L A N O

Ripartizione Stato Civile

Atto nascita

Si ritorna copia dell'atto di nascita di Castelfranco Anna Valeria perchè esatto secondo la dichiarazione del denunciante .

In merito alle osservazioni di cui alla vostra lettera sopraindicata del 2I corr. n.27748, si riferisce che Castelfranco Ermanno figlio di Alberto e Castelfranco Amalia, nato a Modena il I4.II.I9I4 costì abitante in Piazza Risorgimento IO, è effettivamente il padre della bambina, secondo quanto afferma la signora Donati Lucia, sua moglie .

Essa spiega che il marito, già sottotenente Veterinario del 33° Artiglieria, trovasi prigioniero in Germania dal I2 settembre u.s. ~~Essa~~ soggiunge che il marito è figlio di Alberto, cattolico, di razza ariana, e di Castelfranco Amalia, ebrea .

La stessa Donati Lucia, ha esibito il libretto di matrimonio rilasciatole dal Parroco di S.Carlimero(Milano) ~~rilasciato~~ il IO settembre I942 e attestante che il IO stesso settembre hanno contratto matrimonio secondo il rito di Santa Madre Chiesa.

Il Commissario Prefettizio

N. 1622 Registro

Rifor
(D.M. 11

1b

Vile Rivalta 2 Cinisello 34

COMUNE DI MILANO

RIPARTIZIONE STATO CIVILE

E SERVIZI CIVICI

Milano, 4.4.1944

L. [illegible] di Vimercate
Prot. N. 1220
Ricevuto il 10 APR 19
Cat. 11 Cl. 1 Fasc. 1
Risposto il

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

V I M E R C A T E

Protocollo N. 27748/43 S.C.

Risposta a lettera del 28.12.u.s.

N. 6028

Allegati N.

OGGETTO

Atto nascita Castelfranco Anna Valeria.

Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento e di indicare il numero di protocollo e la data della lettera a cui si risponde.

./. Si restituisce nuovamente l'atto di nascita di CASTELFRANCO ANNA VALERIA confermando che l'atto stesso è irregolare perchè:

Iº Attribuisce alla nata la qualità di figlia legittima che non le compete in quanto i genitori, per disparità di razza sono uniti da vincolo semplicemente religioso in conseguenza del matrimonio da essi contratto il 19 settembre 1942 nella locale Parrocchia di S.Calimero;

IIº Menziona nei riguardi di Castelfranco Ermanno la razza ariana, mentre egli per decisione del Ministero dell'Interno, deve considerarsi appartenente alla razza ebraica.

Ciò stando occorre che l'atto sia opportunamente rettificato e che sia accertato se e quando fu battezzata la bambina per definirne la razza a sensi della circolare N.104224 del Ministero dell'Interno comunicata con al=

I.G.I.S. - 1141 - 17×24 - 1-944 - 50000

./.

tra circolare 4 Ottobre 1939 N.029-18895 della Pre[illegible]
di Milano.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

N. 1 allegato

Registro

Riforma Stato Civile
(D.M. 11 Luglio 1939 XVII)

COMUNE DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI MILANO
PROTOCOLLO STATO CIVILE
7 - DIC. 1943
N. 27748

Copia di atto di Nascita

Anno 19 43 **- Parte I. - Serie** A **N.** 322

di CASTELFRANCO ANNA VALERIA

L'anno millenovecento quarantatrè / E. F. addì ventinove
del mese di novembre alle ore dodici e minuti zero
nella casa Comune di Vimercate

Avanti di me, Albini Cav. Uff. Carlo Ufficiale dello Stato civile
del Comune di Vimercate- Segretario Delegato

è compars o BIGNAMI ROSALINDA di fu Luigi
di anni quarantaquattrò ostetrica, residente in Vimercate
e quale ostetrica ha assistito al parto di Donati Lucia, moglie di
Castelfranco Ermanno, non potendo questo presentarsi perchè militare

alla presenza dei testimoni Biraghi Luigi di Pietro
di anni quarantatrè) impiegato, residente in Vimercate
e Gaviraghi Angelo di Giovanni
di anni ventidue- messo comunale, residente in Vimercate
mi ha dichiarato quanto segue:

Il giorno ventotto del mese di novembre dell'anno corrente
/ E. F. alle ore dodici e minuti zero nella casa posta in via
Costanzo Ciano al numero due da Donati Lucia, di anni ventidue
di professione casalinga, cittadina italiana di razza ariana, residente in Mi=
lano, moglie di Castelfranco Ermanno, di anni ventinove, di professione ve=
terinario, cittadino italiano di razza ariana, residente in Milano
è nato un bambino di sesso femminile

A detto bambino che ..... mi viene presentato .....

La dichiarante da i nom i di A N N A VALERIA -

Il presente atto viene letto agli intervenuti i quali tutti insieme con me lo sottoscrivono :

F.to Bignami Rosalinda
" Biraghi Luigi
" Gaviraghi Angelo
" Carlo Albini Uff.

= = = = = = = = = =

Donata Luciana di Enrico e di Giovannelli Valeria
a Modena 26-1-1921

5-1-1930
da Modena

La presente copia, che è conforme all'originale (1) si trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per trascrizione.

Vimercate, *li* 2 Dicembre *19* 43

UFFICIO STATO CIVILE di VIM. (MILANO)

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

---

(1) Viene trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di .....; *oppure* viene rilasciata .....

Racc.

2489

27 maggio 1944-XXII

Alla Sig. Donati Lucia
in Castelfranco
Villa Rivolta
Tremezzo (Como)

L'atto di nascita di vostra figlia Castelfranco Anna Valeria, qui registrato il 29 novembre 1943 risulta errato in base ai dati dichiarati al momento della de= nuncia della nascita .

Occorre pertanto provvedere alla retti= fica .

Vi prego di voler presentarvi al più presto a questo Ufficio Comunale esibendo il certificato di battesimo della bambina e per chiarire quanto è necessario alla rettifica dell'atto, nel vostro interesse .

Gradirò cortese assicurazione con la in= dicazione del giorno in cui vorrete presen= tarvi.

Con osservanza, e ringraziamenti.

Il Commissario Prefettizio

ov.

36

COMUNE DI MILANO

RIPARTIZIONE STATO CIVILE

E SERVIZI CIVICI

Milano, 28 Luglio 1944

8655

72 1 1

Protocollo N. 27748/43 S.C.

Risposta a lettera del .....

N. .....

Allegati N. .....

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

V I M E R C A T E

OGGETTO

Atto nascita di

CASTELFRANCO ANNA VALERIA.

Per opportuna norma di quest'Ufficio prega= si riferire se l'atto di nascita N.322 parte I° Serie A del 1943 intestato a Castelfranco Anna Valeria sia stato rettificato a seguito dei ri= lievi fatti con nota pari numero della presente in data 4 Aprile u.s.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento e di indicare il numero di protocollo e la data della lettera a cui si risponde.

Municipio

MILANO
31 - VII
FERROVIA CORSA

POSTE
COMUNE
DI MILANO

Vimercate

PR

N 1963

I9 agosto I944-XXII

Al Procuratore di Stato
Tribunale di

M O N Z A

IL 29 novembre I943 a questo Ufficio di Stato Civile veniva denunciata la nascita di CASTL= FRANCO VALERIA quale figlia legittima di Ermanno e di Donati Lucia entrambi come di razza ariana.

La nascita si è verificata occasionalmente presso l'Ospedale del luogo, avendo i genitori residenza in Milano.

Mandata copia dell'atto al Comune di Milano per la trascrizione venne respinta osservando che l'atto non è regolare in quanto attribuisce alla nata la qualità di figlia legittima che non le compete perchè i genitori per disparità di razza sono uniti da vincolo semplicemente religioso in in conseguenza del matrimonio da essi contratto il IO settembre I942 nella Parrocchia di S.Calimero in Milano.

Nell'atto di nascita viene dichiarato che il genitore ,Castelfranco Ermanno, apparteneva alla razza ariana ,mentre dagli atti anagrafici di Milano, risulta di razza ebrea, quindi il matrimonio civile non poteva susseguire al religioso per la disparità di razza dei genitori.

Il Comune di Milano per eseguire la trascrizione dell'atto allo Stato Civile, ne chiede la rettifica .

Mi permetto fare preghiera per conoscere quali documenti occorre produrre per rettificare l'atto in parola del quale si unisce copia conforme con copia della corrispondenza avuta con l'Ufficio di Stato Civile di Milano.

Il Commissario Prefettizio

IV

1

Al .....

.....

.....

.....

Risposta al foglio del .....

Prot. N. ..... *Allegati* ..... *Div.* ..... *Sez.* ..... *N.* .....

OGGETTO .....

Monza, 23 Agosto 1944 XXII°

PROCURA DI STATO

— MONZA —

N. 698 Reg.

Risposta a nota 19-8-944 n. 3949

OGGETTO = Rettificazione.

COMUNE DI VIMERCATE
Prot. 4986
25 AGO. 1944
Anno XXII

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL

COMUNE DI VIMERCATE

In relazione alla nota sopra indicata si rileva anzitutto che non risultano allegati alla stessa l'atto di nascita di Castelfranco Valeria e la corrispondenza col comune di Milano, dei quali é cenno nella nota stessa.

Per quanto riguarda la rettificazione é necessaria una domanda formale da parte di codesto comune, trattandosi di figlia naturale e non legittima, non potendosi ritenere valido il matrimonio per la differenza di razza.

IL PROCURATORE DI STATO

N. 4036

25 agosto I944-XXII

Al Procuratore di Stato
Tribunale di
M O N Z A

Il 29 novembre I943 a questo Stato Civile veniva denunciata la nascita di CASTELFRANCO ANNA VALERIA quale figlia legittima di Ermanno e di Donati Luciana entrambi come di razza ariana.

La nascita si è verificata occasionalmente presso l'Ospedale del Luogo avendo i genitori residenza in Milano.

Il Comune di Milano al quale è stata mandata copia dell'atto per la trascrizione fa presente che l'atto non è regolare in quanto attribuisce alla nata la qualità di figlia legittima che non le compete perchè i genitori per disparità di razza sono uniti da vincolo semplicemente religioso in conseguenza del matrimonio da essi contratto il IO settembre I942 nella Parrocchia di S. Calimero in Mila

Nell'atto di nascita viene dichiarato che il genitore Castelfranco Ermanno apparteneva alla razza ariana ,mentre dagli atti anagrafici di Milano risulta di razza ebrea, quindi il matrimonio civile non poteva susseguire al religioso per la disparità di razza dei genitori.

Aderendo perciò alla richiesta del Comune di Milano ,si fa domanda a codesta Procura per ottenere la rettificazione dell'atto di nascita nel senso che la nata deve intendersi figlia naturale e non legittima di Castelfranco Ermanno e Donati Luciana non potendosi ritenere valido il mstrimonio religioso per la differenza di razza.

Si allegano :

a) copia dell'atto di nascita

b) copia della nota 2I dicembre I943 dell' Ufficio di Stato Civile di Milano

c) Copia di altra nota 4 aprile I944 ancora del Comune di Mil

4. 4868

6 settmbre 1944

AL PROCURATORE DI STATO

PRESSO TRIBUNALE

M O N Z A

Si propone la seguente annotazione a margine dell'atto di nascita n. 322 di Castelfranco Anna Valeria ricevuto da questo Ufficiale dello Stato Civile il 29 novembre 1943 parte I°- Serie A: Con sentenza del I° settembre 1944 pronunciato dal Tribunale,Civile e penale di Monza oggi trascritta al N.2 del registro degli atti di nascita di questo Comune Parte II° Serie B il di contro atto è stato così rettificato e corretto: dove cioè è scritto:"Donati Luciana di anni 22,di professione casalinga,cittadina italiana di razza ariana,residente in Milano,moglie di Castelfranco Ermanno d'anni 29,di professione veterinario,cittadino italiano dirazza ariana,residente in Milano è nato un bambino di sesso femminile" deve invece leggersi e intendersi:"Donati Luciana,di anni ventidue,di professione casalinga,cittadina italiana,di razza ariana,residente in Milano e da Castelfranco Ermanno,di anni 29 di professione veterinario,cittadino italiano di razza ebraica residenti a Milano non uniti in matrimonio Civile,è nato un bambino di sesso femminile."

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Verderio Superiore 31 gennaio 2006

Spett ANPI
Vimercate

Qualche anno fa ho avuto occasione di accompagnare un giovane americano, Alek Pollak, nella ricerca, a Vimercate, della famiglia che, durante il periodo dell'occupazione tedesca, diede rifugio a due sue antenate, nonna e bisnonna, ebree in fuga dalla Germania.

Su questa vicenda ho fatto una piccola ricerca di cui, con la presente, vi invio i risultati.

Ho anche consegnato un articolo all'informatore comunale ma non ne ho più saputo niente: se serve a voi fatemelo sapere

Distinti saluti

Marco Bartesaghi

Marco Bartesaghi, Via Angolare 3, 23878 Verderio Superiore (LC)
Tel 039 512271
e-mail: marco.bartesaghi@libero.it

Sono venuto a conoscenza del fatto che mi accingo a raccontare aiutando un giovane americano, Alec Pollak, a rintracciare a Vimercate i famigliari di Adele Cantù, la donna che, nel periodo dell'occupazione tedesca (settembre 1943 – aprile 1945), ospitò due sue antenate, nonna e bisnonna, ebree in fuga dalla Germania.

Issac Milgelgrün, la moglie Hilde Strauss e la figlia Herta, ebrei tedeschi, giunsero in Italia nel 1937 e si stabilirono a Milano. Commercianti, si dedicarono alla vendita di diversi prodotti, in particolare di pellicceria. Nel 1941 Issac fu arrestato nelle vie della città e, in quanto ebreo straniero, internato nel campo di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza.

Dopo il suo arresto, Hilde ed Herta continuarono da sole l'attività commerciale e andarono ad abitare in un appartamento in piazzale Lagosta, lasciato libero da un conoscente, un certo Annoni, sfollato in campagna per sfuggire al pericolo dei bombardamenti.

Dopo l'8 settembre 1943, quando la permanenza a Milano per gli ebrei parve più pericolosa, lo stesso Annoni consigliò alle due donne di recarsi a Vimercate e chiedere ospitalità alla signora Adele Cantù. Questa mise a loro disposizione un locale nella casa in via Pinamonte 8 (ora 14), la "Curt di Belüsch", dove abitava con uno dei figli, Luigi, la nuora, Agnese, e due nipoti, Fausta e Fernando.

In realtà Cantù era il cognome del marito Pietro, di cui Adele era rimasta vedova; il suo cognome da nubile era Ronchi. Era nata a Vimercate, cascina Grifalda, il 21 giugno 1877, da Davide e Luigia Buratti. Morirà all'età di 70 anni, il 10 febbraio 1948.

A Vimercate Hilde ed Herta vissero con documenti falsi, procurati loro da un pellicciaio milanese, intestati a Renata (quello per la madre) e Vera Cantù. Si guadagnavano da vivere recandosi ogni giorno a Milano a vendere scampoli di pelliccia; solo la sera facevano ritorno a Vimercate. Qui, per prudenza, rimanevano sempre in casa: Adele e i suoi famigliari erano le loro uniche conoscenze. Nella stanza, con un fornello elettrico, cucinavano il cibo che, non essendo in possesso di tessera annonaria, si procuravano al mercato nero.

Questa situazione si protrasse fino alla Liberazione: poi tornarono a Milano dove poterono ricongiungersi con il marito e padre Issac, che però, a causa di una malattia contratta durante l'internamento, morì poco dopo, il 9 gennaio 1947, e fu sepolto nel settore ebraico del Cimitero Maggiore.

Nel 1947 Herta sposò Branko Pollak e nel 1951, con la madre e la nuova famiglia, composta ora anche dal figlio Rodolfo, lasciò l'Italia per gli Stati Uniti.

Marco Bartesaghi

Foto 3 -Adele Cantù (proprietà Fausta Cantù).

Foto 4 - La tomba di Issac Milgelgrün (proprietà Marco Bartesaghi)

Foto 2 - Issac Mingelgrun nel campo di concentramento di Ferramenti di Tarsia (proprietà Alec Pollak).

GIORNATA DELLA MEMORIA. Dalle ricerche di Mario Bartesaghi partico

Hilde e Herta, nuove pagi

Le due donne ebree salvate da Adele Cantù

Torna a rivivere, in occasione della Giornata della memoria, la storia di Hilde e Herta Mingelgrun, madre e figlia, le due donne ebree che riuscirono a scampare allo sterminio nazista grazie all'aiuto della famiglia della vimercatese Adele Cantù, residente in via Pinamonte, che le ospitò e le nascose in casa. La donna, separata con la forza dal marito Isaac, arrestato e deportato in un campo di concentramento in Calabria, si trasferì in città con la figlia e trovò accoglienza nella cucina di Adele Cantù. La vicenda, pubblicata dal nostro giornale qualche anno fa, viene riproposta e arricchita con ulteriori particolari grazie allo studio di un cittadino vimercatese, Marco Bartesaghi, che si è appassionato alla storia di Hilde e Herta e ha fatto pervenire al giornale un interessante contributo: ecco i passaggi più significativi.

"A Vimercate", racconta Bartesaghi, "Hilde ed Herta vissero con documenti falsi, procurati loro da un pellicciaio milanese, intestati a Renata (quello per la madre) e Vera Cantù. Si guadagnavano da vivere recandosi ogni giorno a Milano a vendere scampoli di pelliccia; solo la sera facevano ritorno in città. Qui, per prudenza, rimanevano sempre in casa: Adele e i suoi famigliari erano le loro uniche conoscenze. Nella stanza, con un fornello elettrico, cucinavano il cibo che, non essendo in possesso di tessera annonaria, si procuravano al mercato nero.

Questa situazione si protrasse fino alla Liberazione: poi tornarono a Milano dove poterono ricongiungersi con Isaac, che però, a causa di una malattia contratta durante l'internamento, morì poco dopo, il 9 gennaio 1947, e fu sepolto nel settore ebraico del cimitero Maggiore. Nel 1947 Herta sposò Branko Pollack e nel 1951, con la madre e la nuova famiglia, composta ora anche dal figlio Rodolfo, lasciò l'Italia per gli Stati Uniti".

"L'ospitalità offerta da Adele e dalla sua famiglia fu, molto probabilmente, decisiva per la salvezza di Hilde ed Herta", scrive il signor Bartesaghi. "Quest'ultima, il 23 gennaio 2003, in una lettera ad Andrea Rurale, allora assessore alla Cultura, così esprimeva la sua riconoscenza: "Dopo tanti anni è ancora vivido nella mia mente l'aiuto che la famiglia Cantù ha dato a me e a mia mamma, salvando la nostra vita in un momento così difficile, rischiando la loro vita. Il cuore di questa famiglia che ci ha dato alloggio resterà finché io vivo, nella mia mente e la mia gratitudine sarà eterna".

"Le notizie riguardanti la permanenza in Italia di Hilde, Herta e Isaac", spiega Bartesaghi, "mi sono state fornite dal nipote di Herta, Alec Pollak. Per quanto riguarda Adele Cantù e la sua famiglia, ho avuto informazioni dalla nipote, Fausta Cantù, e ho trovato altri dati nell'archivio parrocchiale di Vimercate, con l'aiuto di Carlo Mauri. Nel periodo dell'occupazione tedesca e della Repubblica sociale, quando anche in Italia - dove già dal 1938 erano in vigore le leggi di discriminazione razziale - iniziò la politica di sterminio degli ebrei, se la delazione e l'indifferenza di alcuni furono causa di arresti e deportazioni, gesti di solidarietà e generosità come quello di Adele Cantù valsero a salvare la vita di molti perseguitati. Ricordare persone, famiglie, istituzioni che non lesinarono il loro aiuto, oltre a rappresentare un doveroso riconoscimento verso nobili comportamenti, serve a sfatare l'opinione che, in quelle condizioni, nulla si potesse fare".

Simone Pace

1938

L'anno dell'introduzione anche in Italia delle leggi razziali sotto il regime fascista. Nonostante i divieti, molti non si sottrassero dall'aiutare famiglie ebree

1947

L'anno in cui Hilde ed Herta hanno cercato di ricongiungersi al marito, deportato in Calabria, che non riuscì a sopravvivere. Nello stesso anno la figlia si sposa

2003

Il più recente contatto fra Herta e l'amministrazione comunale: la donna ha scritto all'allora assessore Rurale per ricordare i giorni del rifugio in città

Le duie donne che si sono rifugiate a Vimercate per scampare alle persecuzioni contro gli ebrei: sono Hilde ed Herta, madre e figlia, in

GIORNATA DELLA MEMORIA. Dalle ricerche di Mario Bartesaghi particolari sulla storia riscoperta pochi anni fa

Hilde e Herta, nuove pagine sulla Shoah

Le due donne ebree salvate da Adele Cantù, che le nascose per mesi

Torna a rivivere, in occasione della Giornata della memoria, la storia di Hilde e Herta Mingelgrun, madre e figlia, le due donne ebree che riuscirono a scampare allo sterminio nazista grazie all'aiuto della famiglia della vimercatese Adele Cantù, residente in via Pinamonte, che le ospitò e le nascose in casa. La donna, separata con la forza dal marito Isaac, arrestato e deportato in un campo di concentramento in Calabria, si trasferì in città con la figlia e trovò accoglienza nella cucina di Adele Cantù. La vicenda, pubblicata dal nostro giornale qualche anno fa, viene riproposta e arricchita con ulteriori particolari grazie allo studio di un cittadino vimercatese, Marco Bartesaghi, che si è appassionato alla storia di Hilde e Herta e ha fatto pervenire al giornale un interessante contributo: ecco i passaggi più significativi.

"A Vimercate", racconta Bartesaghi, "Hilde ed Herta vissero con documenti falsi, procurati loro da un pellicciaio milanese, intestati a Renata (quello per la madre) e Vera Cantù. Si guadagnavano da vivere recandosi ogni giorno a Milano a vendere scampoli di pelliccia; solo la sera facevano ritorno in città. Qui, per prudenza, rimanevano sempre in casa: Adele e i suoi famigliari erano le loro uniche conoscenze. Nella stanza, con un fornello elettrico, cucinavano il cibo che, non essendo in possesso di tessera annonaria, si procuravano al mercato nero.

Questa situazione si protrasse fino alla Liberazione: poi tornarono a Milano dove poterono ricongiungersi con Isaac, che però, a causa di una malattia contratta durante l'internamento, morì poco dopo, il 9 gennaio 1947, e fu sepolto nel settore ebraico del cimitero Maggiore. Nel 1947 Herta sposò Branko Pollack e nel 1951, con la madre e la nuova famiglia, composta ora anche dal figlio Rodolfo, lasciò l'Italia per gli Stati Uniti".

"L'ospitalità offerta da Adele e dalla sua famiglia fu, molto probabilmente, decisiva per la salvezza di Hilde ed Herta", scrive il signor Bartesaghi. "Quest'ultima, il 23 gennaio 2003, in una lettera ad Andrea Rurale, allora assessore alla Cultura, così esprimeva la sua riconoscenza: "Dopo tanti anni è ancora vivido nella mia mente l'aiuto che la famiglia Cantù ha dato a me e a mia mamma, salvando la nostra vita in un momento così difficile, rischiando la loro vita. Il cuore di questa famiglia che ci ha dato alloggio resterà finché io vivo, nella mia mente e la mia gratitudine sarà eterna".

"Le notizie riguardanti la permanenza in Italia di Hilde, Herta e Isaac", spiega Bartesaghi, "mi sono state fornite dal nipote di Herta, Alec Pollak. Per quanto riguarda Adele Cantù e la sua famiglia, ho avuto informazioni dalla nipote, Fausta Cantù, e ho trovato altri dati nell'archivio parrocchiale di Vimercate, con l'aiuto di Carlo Mauri. Nel periodo dell'occupazione tedesca e della Repubblica sociale, quando anche in Italia - dove già dal 1938 erano in vigore le leggi di discriminazione razziale - iniziò la politica di sterminio degli ebrei, se la delazione e l'indifferenza di alcuni furono causa di arresti e deportazioni, gesti di solidarietà e generosità come quello di Adele Cantù valsero a salvare la vita di molti perseguitati. Ricordare persone, famiglie, istituzioni che non lesinarono il loro aiuto, oltre a rappresentare un doveroso riconoscimento verso nobili comportamenti, serve a sfatare l'opinione che, in quelle condizioni, nulla si potesse fare".

Simone Pace

1938

L'anno dell'introduzione anche in Italia delle leggi razziali sotto il regime fascista. Nonostante i divieti, molti non si sottrassero dall'aiutare famiglie ebree

1947

L'anno in cui Hilde ed Herta hanno cercato di ricongiungersi al marito, deportato in Calabria, che non riuscì a sopravvivere. Nello stesso anno la figlia si sposa

2003

Il più recente contatto fra Herta e l'amministrazione comunale: la donna ha scritto all'allora assessore Rurale per ricordare i giorni del rifugio in città

LE IMMAGINI

Le duie donne che si sono rifugiate a Vimercate per scampare alle persecuzioni contro gli ebrei: sono Hilde ed Herta, madre e figlia, in una foto dell'epoca. Era stata Adele Cantù, cittadina vimercatese, a offrire loro rifugio in città evitando loro anche le sorti del marito della Mingelgrun. Non era sopravvissuto al campo di concentramento il marito dela donna, Isaac, scomparso poco dopo il ricongiugimento.

INIZIATIVE

Dall'Olocausto dei rom ai militari internati

Non dimenticare, è questo l'obiettivo delle diverse iniziative organizzate dall'amministrazione comunale della città, in occasione della Giornata della memoria, ricordata ieri (venerdì 27 gennaio) a livello internazionale.

Due gli appuntamenti organizzati in città. A partire dalla mostra "Porrajmos e Samudaripen - Olocausto del popolo del vento", allestita nella biblioteca di piazza Unità d'Italia, inaugurata lunedì scorso, che potrà essere visitata fino a sabato prossimo, 4 febbraio. L'esposizione, curata da Mario Abiezzi e da Angelo Arlati, resa possibile anche grazie alla collaborazione con l'associazione Aven Amezna, illustra lo sterminio dei Rom durante l'olocausto.

Due appuntamenti per celebrare il 27 gennaio a 61 anni dalla liberazione di Auschwitz

Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 gennaio, a partire dalle 18, è previsto un incontro di presentazione delle immagini esposte. Seguirà un aperitivo letterario con le letture di Rossana Mola e Marta Marangoni. L'ingresso alla mostra e agli incontri è libero.

A Vimercate, la ricorrenza, si celebra anche sui banchi di scuola. Sono due infatti gli appuntamenti per gli studenti dell'Istituto "Floriani" di via Cremagnani, patrocinati anche dal Comune della città. Nelle mattinate di venerdì e sabato prossimo, 3 e 4 febbraio, gli studenti verranno invitati allo spazio Capitol per la proiezione del film "Ogni cosa è illuminata" seguita da due interventi sul tema della seconda guerra mondiale e dell'olocausto. Aprirà la giornata Vittorio Arrigoni, assessore all'istruzione della città. Parteciperanno all'incontro Monica Naldi, della cooperativa Barz and Hippo e Mauro Cereda, giornalista e scrittore, autore del libro "Storie dai Lager – I militari italiani internati dopo l'8 settembre."

E.M.

Foto 1 -Herta (a sinistra) e Hilde nelle vie di Milano (proprietà Alec Pollak).

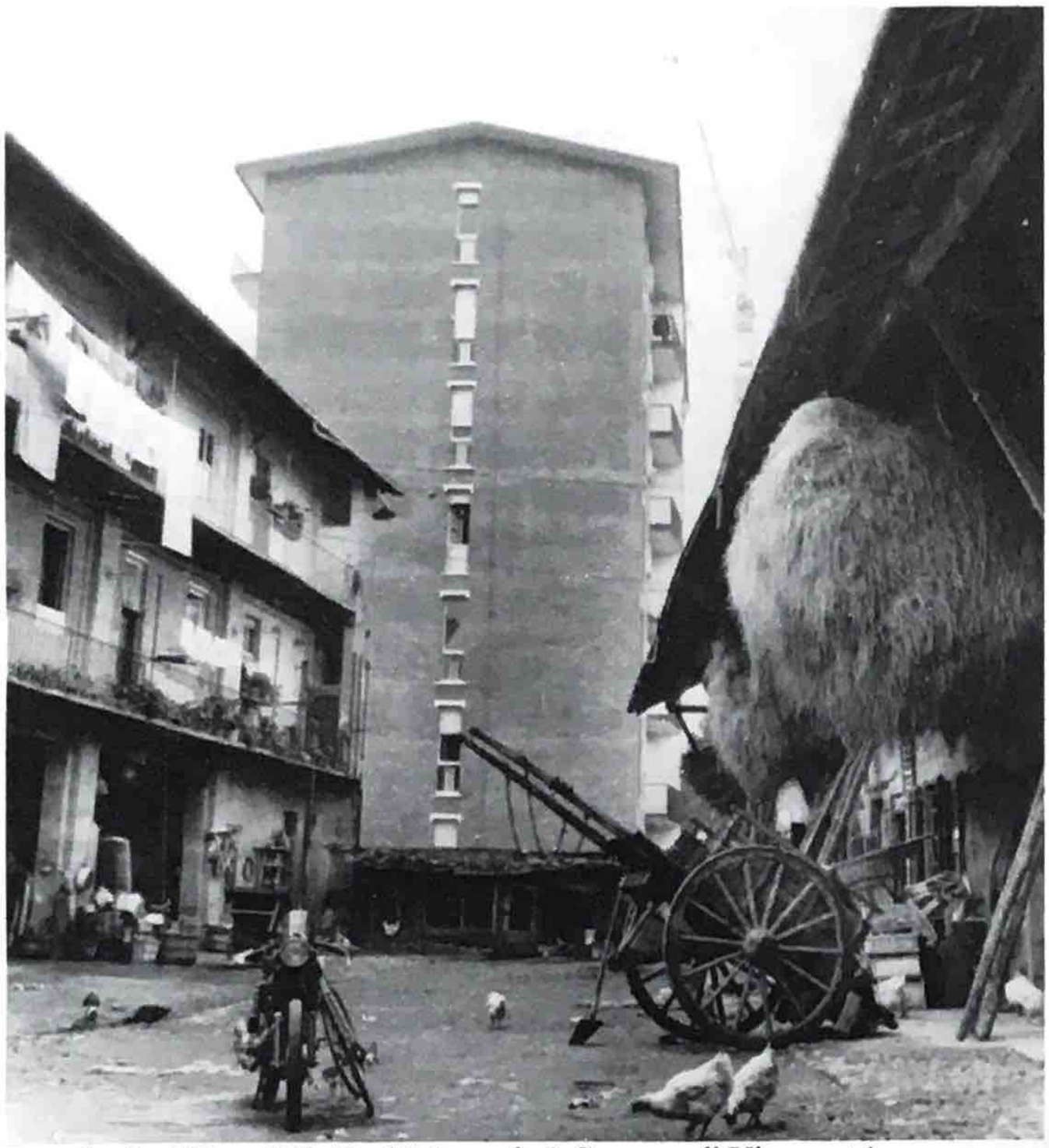

Foto 5 – La "Curt di Belüsch" (proprietà Comune di Vimercate)
N.B. Per pubblicare questa immagine è necessaria l'autorizzazione del Comune di Vimercate, che si ottiene inviando una richiesta motivata al seguente indirizzo: info@mirabiliavicomercati.org